



**Programma di Sviluppo Rurale
del Lazio per il periodo 2007/2013**

MISURA 215 "PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI"

ALLEGATO 2

Riferimenti agli Atti e alle Norme della condizionalità, classificazione delle azioni con riferimento ai vincoli di baseline (requisiti di condizionalità, normativa vigente e pratica ordinaria) ed i relativi impegni di miglioramento, con indicazioni relative alla remunerazione dell'impegno.

**BANDO PUBBLICO
Annualità 2012**

Riferimenti relativi a BOVINI DA LATTE E BUFALINI

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				Azione 1) – Gestione aziendale			
Atto C18 – Dir98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Personale di stalla	<i>Addetti in numero sufficiente, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.</i> Attestato di partecipazione al corso base di informazione sul benessere animale	1.1.1. - Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del know-how, attraverso l'obbligo alla partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.	Non remunerato il costo dei corsi di formazione Remunerato l'impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi di aggiornamento/formazione e acquisizione di know-how, etc.
Atto C18- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. “Pacchetto igiene” Regg. (CE) 852, 853, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Management aziendale	<i>Nessun difetto di funzionamento negli impianti indispensabili alla salute e al benessere degli animali, i quali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile.</i> <i>Assenza di manutenzione programmata degli impianti automatici ad opera di personale specializzato.</i> <i>Prassi di effettuare manutenzione occasionale e non programmata degli impianti ed attrezzature da parte di personale interno dell'azienda (1 volta/anno).</i> <i>Assenza di check-list programmate di analisi del management e del benessere animale</i>	1.1.2. - Introduzione o incremento del monitoraggio e/o della manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. Per l'impianto di mungitura la frequenza della manutenzione programmata è prevista con cadenza semestrale. 1.1.3. - La registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite è effettuata su appositi registri o check -lists.	Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione se effettuato da ditte esterne. Non remunerato l'impegno orario per la registrazione obbligatoria dalla condizionalità Remunerato un controllo dell'impianto mungitura qualora effettuati almeno 2 controlli annui (costo di un controllo SCM = 30,00€ + 4 €/gruppo). Remunerato l'impegno orario aggiuntivo necessario per il controllo degli impianti automatici qualora svolto regolarmente da personale qualificato dell'azienda Remunerato l'impegno orario dedicato alla redazione delle check-lists (Det. Regionale n. 4300 del 22/11/07 e scheda ANI 35L/2000) 8 ore tecnico/anno o 3€/UBA e l'impegno orario per il tempo da dedicare alla registrazione dei dati ed all'archiviazione dei documenti 10 ore/anno/azienda
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (DL.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B				
				Azione 2) – Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della	A	Sistema di allevamento	<i>Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.</i> <i>Se un animale è continuamente</i>	2.1.1. - Passaggio dall'allevamento stallino confinato a quello estensivo o misto con introduzione di un periodo di pascolamento per tutte le categorie allevate non inferiore a 75 giorni l'anno.	Remunerato l'impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla cura ed al governo degli animali; incremento della manodopera necessaria per la gestione degli animali; ore impiegate (guardiania,

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
la protezione degli animali negli allevamenti.	relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Commissione 14 novembre 2006, n. 778			<p><i>vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche;</i></p> <p><i>Nel 90% delle stalle da latte non viene più effettuato il pascolo per le categorie in lattazione</i></p>		manutenzione pascoli, maggiore pulizia mammella e gestione alimentazione stallina, rilevazione calori e verifica dello stato di salute) non meno di 8 ore al giorno di un operario generico per 75 giorni ogni 20 UBA
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Sistema di allevamento	<p><i>Agli animali custoditi fuori dei fabbricati deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai pericoli per la salute.</i></p>	2.1.2. - Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc) e collocati in zone con sufficiente capacità drenanti del terreno. ripari.	Non remunerato
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Tipo di stabulazione	<p><i>Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.</i></p> <p><i>Se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche.</i></p> <hr/> <p><i>Presenza di allevamenti o unità produttive in cui gli animali sono tenuti in stabulazione fissa.</i></p>	2.1.3. - Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera (con cuccette o con zona di riposo con lettiera) con rispetto delle superfici minime previste in tabella 1.	Non remunerato il costo dell'investimento <hr/> Remunerato l'impegno orario per il maggior tempo da dedicare al rinnovo della lettiera e/o alla pulizia delle cuccette ed i maggiori oneri di acquisto della lettiera Con cuccette: Costo orario pari a 1ora/30UBA/giorno Lettiera permanente Costo: 2 Kg/UBA di paglia/giorno
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Accesso all'esterno	<p><i>Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.</i></p> <p><i>Se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche.</i></p> <hr/> <p><i>Frequente inadeguatezza delle superfici esterne definite come paddock</i></p>	2.1.4. - Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti, con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 2. In caso di assenza di un'area paddock pavimentata, gli animali dovranno essere tenuti al pascolo per tutto l'anno salvo il verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse.	Non remunerato il costo dell'investimento <hr/> Remunerati gli oneri per la manutenzione dei paddock, aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente sostenuti per la stabulazione libera Costo: 1 ora/80 UBA/giorno/365gg Remunerati i giorni di pascolamento in più rispetto ai 75 gg già previsti sopra e solo in caso di assenza di paddock (per un max di 290 gg l'anno) considerando: impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla cura ed al governo degli animali;

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
							incremento della manodopera necessaria per la gestione degli animali; ore impiegate (guardiania, manutenzione pascoli, maggiore pulizia mammella e gestione alimentazione stallina, rilevazione calori e verifica dello stato di salute).
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Superfici interne dei fabbricati	<i>Fabbricati, recinti e attrezzature costruiti con materiali facilmente pulibili e disinfettabili</i>	2.1.5. - Miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti attraverso la realizzazione di superfici più facilmente pulibili e disinfettabili (ad esempio muri con piastrelle in luogo dei muri intonacati e/o superfici rivestite con vernici lavabili).	Non remunerato
			Azione 3) – Controllo ambientale				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Ventilazione	<i>Ricambio d'aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l'umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli animali.</i> <i>Di base il ricambio d'aria negli allevamenti di bovini è affidato alla ventilazione naturale senza possibilità di efficace modulazione della portata</i>	3.1.1. - Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata.	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi per il consumo di energia degli impianti di ventilazione artificiale
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (DL.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B			Installazione di impianti di ventilazione artificiale.	

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Raffrescamen- to	<i>Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali.</i> <i>Di base la protezione dal caldo negli allevamenti di bovini è affidata alla ventilazione naturale e/o artificiale ed al riparo degli animali dall'irraggiamento solare diretto offerto dalle strutture di stabulazione; le strutture di stabulazione non hanno generalmente coperture con isolamento termico.</i>	3.1.2. - Installazione di impianti di raffrescamento (ad esempio filtri umidi), eventualmente in abbinamento a impianti di aspersione (docce) in zona di alimentazione e/o in zona di attesa della mungitura. Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi per il consumo di energia e di acqua. Remunerati i costi per la manodopera necessaria alla cura (proporzionata alle condizioni climatiche e al n° di animali) dell'ombreggiamento naturale (cura alberi) e artificiale (manutenzione teloni), come da registrazioni nel registro ricoveri permanenti e temporanei (compreso ombreggiamento) e nel registro pascoli del Manuale di Corretta Prassi igienica.
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B				
				Azione 4) – Alimentazione			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Razioni alimentari degli animali e somministrazione dell'acqua	<i>Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un'alimentazione inadatta alla loro età e specie (rapporto foraggio/concentrato <= 50/50), o che sia per loro nociva, o animali cui sia stata fornita in quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici da un medico veterinario deve essere somministrata agli animali.</i> <i>Ai vitelli con più di 2 settimane di età deve essere somministrato alimento fibroso, in quantità minima da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa tra le 8 e le 20 settimane; ogni vitello deve ricevere colostro bovino il prima possibile e comunque entro 6 ore dalla nascita.</i> <i>Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità</i>	4.1.1. - Nella alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40 con possibilità di rapporto 50/50 nei primi 90 giorni di lattazione. 4.1.2. - La gestione della fase di transizione deve prevedere la presenza di un'area alimentare per la fase terminale di asciutta (almeno ultimi 30 giorni) ed area alimentare di inizio lattazione (almeno 45 giorni). 4.1.3. - Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi a vasca e non a tazzetta. 4.1.4. Il rapporto BCS deve essere maggiore di 2, da attestarsi attraverso la presentazione di una "Scheda di Valutazione BCS". 4.1.5. - Deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 90	Non remunerati i costi delle consulenze Remunerato: l'impegno orario aggiuntivo per la gestione complessiva dell'alimentazione secondo le indicazioni dello specialista: 1 ora/giorno/50UBA. Remunerato: costo per la determinazione dei parametri qualitativi del latte aggiuntivi rispetto a quelli di base costo: 5€/campione latte di massa/azienda per 6 campioni annui per azienda Remunerato: costo orario necessario per la registrazione del BCS 1 ora/20 UBA/anno. Remunerata la minor produzione di latte (8,6 l latte/die per capo) nelle vacche in lattazione messe al pascolo non compensata dalla miglior gestione dell'alimentazione
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B				

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
"Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852, 853, 854/2004					<p><i>e di qualità adeguate.</i></p> <hr/> <p><i>Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione.</i></p> <p><i>Assenza di monitoraggio regolare dello stato fisiologico (BCS), della qualità del latte utile alla formulazione razioni.</i></p> <p><i>Frequenza inferiore ad una volta/ anno di analisi del foraggio e del mangimi.</i></p> <p><i>I programmi di controllo del latte comprendono di base la determinazione della carica batterica, delle cellule somatiche e degli inibenti.</i></p>	<p>giorni durante la fase di lattazione.</p> <p>4.1.6. Presentazione di un "Piano di alimentazione" redatto da un alimentarista, determinato anche dai parametri quantitativi del latte (grasso , proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall'analisi degli alimenti.</p> <p>4.1.7. - Strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento.</p> <p>4.1.8. - Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita.</p>	
			Azione 5)- Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <hr/> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p>	A	Isolamento degli animali malati o feriti	<p><i>Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in apposite strutture o locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte e confortevoli; gli animali devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in quantità adeguata.</i></p> <p><i>Di base le strutture di isolamento ed infermeria sono ricavate alla bisogna, temporaneamente, nelle strutture di allevamento degli animali sani</i></p>	<p>5.1.1. - Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla stalla degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata.</p>	<p>Non remunerato il costo dell'investimento</p> <hr/> <p>Remunerati i costi (rilevati in un allevamento medio rappresentativo) legati alla gestione e manutenzione del reparto infermeria (impiantistica, energia elettrica) anche nei periodi di non impiego e per la gestione separata degli animali ivi ospitati (maggior lettiera e mano d'opera) 30min/giorno/365 gg/ 10%UBA tot stalla</p>
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B				

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
minime per la protezione dei vitelli. Allegato, punto 6, punto 13							
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Allegato, punto 4, punto 5 "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852, 853, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Piani di gestione igienica della mammella e del piede	<i>Assenza di un regolare programma di lotta alle mastiti ed alle zoppie con particolare riferimento al controllo alla fase di transizione (fine lattazione/asciutta/inizio nuova lattazione)</i> <i>Prassi di effettuare interventi terapeutici sul singolo animale ammalato in assenza di un'azione programmata sull'intera mandria</i>	5.1.2. - Predisposizione di un programma di lotta alle mastiti ed alle zoppie con specifico riferimento alla fase di transizione (fine lattazione/asciutta/inizio nuova lattazione).	Remunerato: costo del campionamento latte di quarto fase finale ed iniziale lattazione 3€/UBA/anno Remunerato l'impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi di formazione in mascalcia (cura dello zoccolo) (corsi UOOFA 30 ore/uomo)
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Allegato, punto 4, punto 19	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n. 10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Interventi di mutilazione	<i>Cauterizzazione dell'abbozzo corneale nei bovini ammessa al di sotto delle 3 settimane ed eseguita da personale qualificato, che abbia frequentato corsi che ne provino le competenze e sotto il controllo di un medico veterinario</i>	5.1.3. - Riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una percentuale non superiore al 5% del totale.	Non remunerato

Tabella 1: superficie di stabulazione minima per bovini da latte in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 2.1.3. - passaggio dalla stabulazione fissa a quella libera)

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m²/capo)
Vitello	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	oltre 220	1,8
Bovino/Bufalino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino/bufalino da rimonta	> 400	4,0
Vacca/Bufala, lettiera permanente	650	6,0
Vacca/Bufala, lettiera inclinata	650	6,0
Vacca/Bufala, cuccette	650	6,0

Tabella 2: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i bovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 2.1.4. – creazione di paddock)

Categoria animale e tipo di stabulazione	Superficie minima (m²/capo)
<i>Paddock pavimentato</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥3 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥4 m ² /capo
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta)</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥6 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥8 m ² /capo
<i>Paddock in terra battuta</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥9,5 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥12 m ² /capo

Riferimenti relativi a BOVINI DA CARNE.

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				Azione 1) – Gestione aziendale			
Atto C18 – Dir 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Personale di stalla	<p>Addetti in numero sufficiente, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.</p> <p>Attestato di partecipazione al corso base di informazione sul benessere animale</p>	<p>1.2.1. - Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del know-how, attraverso l'obbligo di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.</p>	<p>Non remunerato il costo dei corsi di formazione</p> <p>Remunerato l'impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi di formazione/aggiornamento e acquisizione di know-how, etc.</p>
Atto C18- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Management aziendale	<p>Nessun difetto di funzionamento negli impianti e delle attrezzature indispensabili alla salute e al benessere degli animali che devono essere ispezionate almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile</p> <p>Assenza di manutenzione programmata degli impianti automatici ad opera di personale specializzato.</p> <p>Prassi di effettuare manutenzione occasionale e non programmata degli impianti ed attrezzature da parte di personale interno dell'azienda (1 volta/anno).</p> <p>Assenza di check-lists programmate di analisi del management e del benessere animale</p>	<p>1.2.2. - Introduzione o incremento del monitoraggio e/o della manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato.</p> <p>1.2.3. - La registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite è effettuata su appositi registri o check -lists.</p>	<p>Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione se effettuato da ditte esterne.</p> <p>Non remunerato l'impegno orario per la registrazione obbligatoria dalla condizionalità</p> <p>Remunerato l'impegno orario aggiuntivo necessario per il controllo degli impianti automatici qualora svolto regolarmente da personale qualificato dell'azienda</p> <p>Remunerato l'impegno orario dedicato alla redazione delle check-lists (Det. Regionale 4300 del 22/11/07 e scheda ANI 35L/2000) 8 ore tecnico/anno o 3 €/UBA e l'impegno orario per il tempo da dedicare alla registrazione dei dati ed all'archiviazione dei documenti delle check-list: 10 ore/anno/azienda</p>
				Azione 2) – Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Sistema di allevamento	<p>Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.</p> <p>Se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio</p>	<p>2.2.1. - Passaggio dall'allevamento stallino (intensivo, confinato) a quello estensivo o misto (pascolo nel periodo primaverile ed estivo, stalla in inverno); i giorni di pascolamento devono essere almeno pari a 180 per la categoria dei vitelli in</p>	<p>Remunerato l'Impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla cura ed al governo degli animali; l'incremento della manodopera necessaria per la gestione degli animali; ore impiegate (guardiania,</p>

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
					<p><i>adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche</i></p> <p><i>Adulti delle razze da carne normalmente al pascolo.</i></p>	svezzamento (entro i 6 mesi di età).	manutenzione pascoli e gestione alimentazione stallina, verifica stato salute) non meno di 8 ore al giorno di un operario generico per 180 giorni ogni 30 UBA di vitelli entro 6 mesi di età
					<p><i>Agli animali custoditi fuori dei fabbricati deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai pericoli per la salute</i></p>	2.2.2. - Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura, ecc.) e collocati in zone con sufficiente capacità drenanti del terreno.	Non remunerato
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <hr/> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p>	A	Tipo di stabulazione	<p><i>Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze; se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche</i></p> <p><i>Presenza di allevamenti o unità produttive in cui gli animali sono tenuti in stabulazione fissa.</i></p>	2.2.3. - Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera in box collettivi con rispetto delle superfici minime previste in tabella 3.	<p>Non remunerato il costo dell'investimento</p> <hr/> <p>Remunerato l'impegno orario per il maggior tempo da dedicare al rinnovo della lettiera ed i maggiori oneri di acquisto della lettiera</p> <p>Costo orario pari a 1ora/30UBA/giorno</p> <p>Lettieria permanente</p> <p>Costo: 2 Kg/UBA di paglia/giorno</p> <p>7-8 euro/ q.le di paglia come prezzo indicativo valutato a fine raccolto (vedi listino CCiAA)</p>

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Accesso all'esterno	Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze; se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche Frequente inadeguatezza delle superfici esterne definite come paddock	2.2.4. - Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 4.	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati gli oneri per la manutenzione dei paddock, aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente sostenuti per la stabulazione libera: 10ra/giorno/ 365gg/80 UBA (vitelli all'ingrasso, cioè post-svezzamento)
				Azione 3) – Controllo ambientale			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Ventilazione	Ricambio d'aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l'umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli animali. Di base il ricambio d'aria negli allevamenti di bovini è affidato alla ventilazione naturale senza possibilità di efficace modulazione della portata	3.2.1. - Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata. Installazione di impianti di ventilazione artificiale.	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi per consumo di energia degli impianti di ventilazione artificiale
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	B				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Raffrescamento	Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali. Di base la protezione dal caldo negli allevamenti di bovini è affidata alla ventilazione naturale e/o artificiale ed al riparo degli animali dall'irraggiamento solare diretto offerto dalle strutture di stabulazione; le strutture di stabulazione non hanno generalmente coperture con isolamento termico.	3.2.2. - Installazione di impianti di raffrescamento (ad esempio filtri umidi), eventualmente in abbinamento a impianti di aspersione (docce). Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi per il consumo di energia e di acqua.
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	B				Remunerati i costi per la manodopera necessaria alla cura (proporzionata alle condizioni climatiche e al n° di animali) dell'ombreggiamento o naturale (alberi) e artificiale (teloni), come da registrazioni nel registro ricoveri permanenti e temporanei (compreso

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
							ombreggiamento) e nel registro pascoli del Manuale di Corretta Prassi igienica.
				Azione 4) – Alimentazione			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Razioni alimentari degli animali e somministrazione dell'acqua	Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un'alimentazione inadatta alla loro età e specie (rapporto foraggio/concentrato <= 50/50), sia per loro nociva, o sia stata fornita in quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici da un medico veterinario deve essere somministrata agli animali.	<p>4.2.1. - Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi a vasca e non a tazzetta.</p> <p>4.2.2. - Il rapporto BCS deve essere maggiore di 2 da attestarsi attraverso la presentazione di una “Scheda di Valutazione BCS”.</p> <p>4.2.3. - Lo svezzamento vitelli deve essere effettuato con latte materno e presenza di area alimentare preferenziale per concentrato destinato a vitelli.</p> <p>4.2.4. - Il rapporto foraggio/concentrato Vitelli ingrasso deve essere maggiore o uguale a 60/40 (50/50 nella fase di finissaggio ammessa per tre mesi).</p> <p>4.2.5. - Deve essere garantita la prevalenza del pascolo come fonte alimentare delle vacche nutrici (>50% della Sostanza Secca Ingerita annua).</p> <p>4.2.6. - Presentazione di un “Piano di alimentazione” redatto da un alimentarista, determinato anche dai parametri quantitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografi) e dall'analisi degli alimenti.</p> <p>4.2.7. - Strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale</p>	<p>Non remunerati i costi delle consulenze</p> <p>Remunerato l'impegno orario aggiuntivo per la gestione complessiva dell'alimentazione secondo le indicazioni del piano alimentare fornito dello specialista per lo svezzamento razionato del vitello, e per il miglioramento della fertilità delle fattrici</p> <p>2ore/giorno/365/100 UBA (sia vitelli che vacche)</p> <p>Remunerato costo orario registrazione BCS (body condition score):</p> <p>1ora/20UBA/anno</p>
					<p><i>Ai vitelli con più di 2 settimane di età deve essere somministrato alimento fibroso, in quantità minima da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa tra le 8 e le 20 settimane; ogni vitello deve ricevere colostro bovino il prima possibile e comunque entro 6 ore dalla nascita.</i></p> <p><i>Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate.</i></p> <p><i>Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione e/o dello sfruttamento del pascolo. Assenza monitoraggio</i></p>		

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
					regolare dello stato fisiologico (BCS). Analisi del foraggio e del mangime con frequenza inferiore a 1 volta l'anno	da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento. 4.2.8. - Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita.	
				Azione 5)- Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Isolamento degli animali malati o feriti	Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte e confortevoli; i vitelli devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in quantità adeguata. Di base le strutture di isolamento ed infermeria sono ricavate alla bisogna, temporaneamente, nelle strutture di allevamento degli animali sani	5.2.1. - Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla stalla degli animali sani, al cui interno devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata.	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi (rilevati in un allevamento medio rappresentativo) legati alla gestione e manutenzione del reparto infermeria (impiantistica, energia elettrica) anche nei periodi di non impiego e per la gestione separata degli animali ivi ospitati (maggior lettiera e manodopera) 1ora/giorno/10% UBA totale per 365 giorni
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	B				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Piani di gestione igienica delle parassitosi e IBR	Assenza di regolare monitoraggio o di prevenzione (analisi coprologica e turnazione pascoli) dei parassiti e dell'IBR (rinotracheite)	5.2.2. - Predisposizione di un regolare monitoraggio del controllo dei parassiti e dell'IBR (rinotracheite infettiva bovina).	Non remunerato il costo dei dispositivi di disinfestazione Non remunerati i costi dell'assistenza veterinaria
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	B				Non remunerato il costo orario per la redazione del programma di turnazione dei pascoli ed investimenti delle recinzioni fisse e mobili necessarie Remunerati il costo orario per il prelievo di campioni di feci

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
							(due volte anno) e sangue (una volta anno) 1,5 ore/UBA/anno ed il costo orario per la gestione delle reti elettrificate mobili e manutenzione delle recinzioni fisse necessaria per la turnazione dei pascoli 8 ore/UBA/anno

Tabella 3: superficie di stabulazione minima per bovini da carne in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 2.2.3. - passaggio dalla stabulazione fissa a quella libera)

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m ² /capo)
<i>Vitello</i>	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	>220	1,8
Vitellone da ingrasso	≤ 400	2,0
Vitellone da ingrasso	> 400	2,5
Bovino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino da rimonta	> 400	4,0
Vacca, lettiera permanente	650	6,0
Vacca, lettiera inclinata	650	6,0

Tabella 4: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i bovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 2.2.4. - creazione di paddock)

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima (m ² /capo)
Vitelli pre-svezzamento	≥1,5
Vitelli post-svezzamento	≥2,2
Bovini da rimonta e ingrassi	≥3
Vacche	≥4
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥3
Vitelli post-svezzamento	≥4,3
Bovini da rimonta e ingrassi	≥6
Vacche	≥8
<i>Paddock in terra battuta:</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥4,5
Vitelli post-svezzamento	≥6,5
Bovini da rimonta e ingrassi	≥9,5
Vacche	≥12

Riferimenti relativi a SPECIE: OVINI.

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				Azione 1) – Gestione aziendale			
Atto C18 - Dir 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Personale di stalla	<p><i>Addetti in numero sufficiente, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.</i></p> <p><i>Attestato di partecipazione al corso base di informazione sul benessere animale</i></p>	<p>1.3.1. - Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del know-how, attraverso l'obbligo di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.</p>	<p>Non remunerato il costo dei corsi di formazione</p> <hr/> <p>Remunerato l'impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi di aggiornamento/formazione e acquisizione di know-how, etc.</p>
				Management aziendale	<p><i>Nessun difetto di funzionamento negli impianti indispensabili alla salute e al benessere degli animali, i quali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile.</i></p> <hr/> <p><i>Assenza di manutenzione programmata degli impianti automatici ad opera di personale specializzato.</i></p> <p><i>Prassi di effettuare manutenzione occasionale e non programmata degli impianti ed attrezzature da parte di personale interno dell'azienda (1 volta/anno).</i></p> <p><i>Assenza di check-lists programmate di analisi del management e del benessere animale (scheda ANI 35L/2000)</i></p>	<p>1.3.2. - Introduzione o incremento del monitoraggio e/o della manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato.</p> <p>1.3.3. - La registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite è effettuata su appositi registri o check -list.</p>	<p>Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione se effettuato da ditte esterne</p> <p>Non remunerato l'impegno orario per la registrazione obbligatoria dalla condizionalità</p> <hr/> <p>Remunerato un controllo dell'impianto mungitura qualora effettuati almeno 2 controlli annui</p> <p>(costo di un controllo SCM = 30,00€ + 4 €/gruppo)</p> <p>Remunerato l'impegno orario aggiuntivo per il controllo degli impianti automatici qualora svolto regolarmente da personale qualificato dell'azienda.</p> <p>Remunerato l'impegno orario dedicato alla radiazione delle check-lists (Det. Regionale 4300 e scheda ANI 35L/2000) 8 ore tecnico/anno o 3€/UBA e l'impegno orario per il tempo da dedicare alla registrazione dei dati ed all'archiviazione dei documenti 10 ore/anno/azienda</p>
				Azione 2) – Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione			

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001. Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Sistema di allevamento	<i>Agli animali custoditi fuori dei fabbricati deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai pericoli per la salute</i>	2.3.1. - Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc) e collocati in zone con sufficiente capacità drenanti del terreno.	Non remunerato
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Accesso all'esterno	<i>Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze</i> <i>Inadeguatezza o completa assenza di aree di esercizio esterne scoperte (paddock) o loro inadeguatezza dimensionale.</i>	2.3.2. - Creazione di aree di esercizio esterne in periodi di impossibilitato accesso ai pascolo. Le superfici scoperte (paddock) create saranno pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 5.	Non remunerato il costo dell'investimento. Remunerati gli oneri per la manutenzione dei paddock, aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente sostenuti per la stabulazione libera 1/ora/10 UBA/giorno per 120gg
				Superfici interne dei fabbricati	<i>Fabbricati, recinti e attrezzature costruiti con materiali facilmente pulibili e disinfettabili</i> <i>La lettiera delle superfici interne non viene gestita con un programma corretto di facilitazione della pulizia e disinfezione</i> <i>Il rinnovo è generalmente fatto una volta all'anno</i>	2.3.3. - Rinnovo completo della lettiera all'inizio dell'autunno e al termine dell'inverno (rinnovo semestrale). In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale. 2.3.4. - Rinnovo dello strato superficiale della lettiera, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita, assicurando l'aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana.	Non remunerato Remunerato il costo orario determinato dallo svolgimento di un programma razionale di gestione settimanale della lettiera e conseguente pulizia e disinfezione in occasione del rinnovo semestrale 1 ora/10 UBA/giorno per 365gg
				Azione 3) – Controllo ambientale			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14	A	Ventilazione	<i>Ricambio d'aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l'umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli</i>	3.3.1. - Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati	Non remunerato il costo dell'investimento

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
allevamenti.	allevamenti	novembre 2006, n. 778			<p><i>animali.</i></p> <p><i>Di base il ricambio d'aria negli allevamenti di ovini è affidato alla ventilazione naturale senza possibilità di efficace modulazione della portata</i></p>	lunghi della stalla.	
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <hr/> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p>	A	Controllo della temperatura	<p><i>Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali</i></p> <p><i>Di base la protezione dal caldo negli allevamenti di ovini è affidata alla ventilazione naturale ed al riparo degli animali dall'irraggiamento solare diretto offerto dalle strutture di stabulazione; le strutture di stabulazione non hanno generalmente coperture con isolamento termico.</i></p> <p><i>Minima protezione degli agnelli nei primi 15 giorni di vita tramite aree apposite riscaldate con lampade o stufe nel periodo di parti in periodi autunno-invernali</i></p>	<p>3.3.2. - Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti), predisposizione di locali riscaldati per condizioni fredde non adeguate agli agnelli.</p>	<p>Non remunerati gli investimenti</p> <p>Remunerato: costo energetico determinato dal riscaldamento delle aree di alloggio per tutela agnelli da temperatura fredda 10.000KWh/25 agnelli (pari a circa 4€/anno agnello per i parti invernali)</p> <p>Remunerato: costo orario per la gestione delle aree riscaldate degli agnelli 1ora /giorno/100 agnelli per 15 giorni l'anno</p> <p>Remunerati i costi per la manodopera necessaria alla cura (proporzionata alle condizioni climatiche e al n° di animali) dell'ombreggiamento naturale (cura alberi) e artificiale (manutenzione teloni) come da registrazioni nel registro ricoveri permanenti e temporanei (compreso ombreggiamento) e nel registro pascoli del Manuale di Corretta Prassi igienica.</p>
				Azione 4) – Alimentazione			
<p>Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.</p> <hr/> <p>Pacchetto igiene” Regg. (CE) 852, 853, 854/2004</p>	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <hr/> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p>	A	Razioni alimentari degli animali e somministrazione dell'acqua	<p><i>Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un'alimentazione inadatta alla loro età e specie (rapporto foraggio/concentrato <= 50/50), o che sia per loro nociva, o animali cui sia stata fornita in quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici da un medico veterinario deve essere somministrata agli animali.</i></p> <p><i>Ogni agnello deve ricevere colostro ovino il prima</i></p>	<p>4.3.1. - Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi.</p> <p>4.3.2. - Il rapporto BCS deve essere maggiore di 1 da attestarsi attraverso la presentazione di una “Scheda di Valutazione BCS”.</p> <p>4.3.3. - Nell'alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40</p> <p>4.3.4. - Deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo</p>	<p>Non remunerati i costi delle consulenze</p> <hr/> <p>Remunerato: l'impegno orario aggiuntivo per la gestione complessiva dell'alimentazione secondo le indicazioni dello specialista: 1ora/giorno/50UBA.</p> <p>Remunerato: costo per la determinazione dei parametri qualitativi del latte aggiuntivi rispetto a quelli di base costo: 5€/campione latte di massa/azienda per 6 campioni annui azienda</p> <p>Remunerato: costo orario necessario per la registrazione del BCS: 1ora/20 UBA/anno</p>

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
					<p><i>possibile e comunque entro 6 ore dalla nascita.</i></p> <p><i>Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate.</i></p> <p><i>Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione</i></p> <p><i>Assenza monitoraggio regolare dello stato fisiologico (BCS), della qualità del latte utile alla formulazione razioni.</i></p> <p><i>Frequenza inferiore ad una volta/anno di analisi del foraggio e del mangimi.</i></p> <p><i>I programmi di controllo del latte comprendono di base la determinazione della carica batterica e degli inibenti.</i></p>	<p>di 150 giorni.</p> <p>4.3.5. - Presentazione di un "Piano di alimentazione" redatto da un alimentarista, determinato anche dai parametri quantitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall'analisi degli alimenti.</p> <p>4.3.6. - Strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento.</p> <p>4.3.7. - Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita.</p>	
				Azione 5) Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <hr/> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p>	A	<p>Isolamento degli animali malati o feriti</p>	<p><i>Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte e confortevoli; gli animali devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in quantità adeguata.</i></p> <p><i>Di base le strutture di isolamento ed infermeria sono ricavate alla bisogna, temporaneamente, nelle strutture di allevamento degli animali sani</i></p>	<p>5.3.1. - Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla struttura degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata.</p>	<p>Non remunerato il costo dell'investimento</p> <hr/> <p>Remunerati i costi (rilevati in un allevamento medio rappresentativo) legati alla gestione e manutenzione del reparto infermeria (impiantistica, energia elettrica) anche nei periodi di non impiego e per la gestione separata degli animali ivi ospitati (maggiore lettiera e manodopera) 30 min/giorno/10% UBA totale per 365 giorni</p>

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				Piani di gestione igienica: della mammella, del piede e di controllo delle parassitosi	<p><i>Assenza di un regolare programma di lotta alle mastiti ed alle zoppie.</i></p> <p><i>Prassi di effettuare interventi terapeutici individuali ed occasionale controllo coprologico per prevenzione parassitosi polmonari ed intestinali</i></p> <p><i>Assenza di piani di rotazione pascoli turnati e razionati in funzione del controllo delle parassitosi e delle zoppie</i></p>	5.3.2. - Predisposizione di un piano di prevenzione veterinario ed agronomico per la prevenzione delle mastiti, delle zoppie e delle parassitosi, con specifico riferimento alla fase di transizione (fine lattazione/asciutta/inizio nuova lattazione).	<p>Remunerati:</p> <p>costo del campionamento latte individuale fase finale ed iniziale lattazione 6 €/UBA/anno da calcolarsi sul 25% delle UBA in allevamento</p> <p>Remunerato l'impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi di formazione in mascaia (cura dello zoccolo) (corsi UOOFA 15 ore/uomo).</p> <p>Remunerato l'impegno orario aggiuntivo per la gestione del pascolo turnato</p> <p>1 ora/UBA/anno</p>
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001	A	Interventi di mutilazione	<i>Effettuazione del taglio della coda, secondo le prescrizioni di legge.</i>	5.3.3. - Drastica riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una minoranza percentuale non superiore al 5% del totale.	Non remunerato
				Isolamento delle pecore che devono partorire	<i>Assenza di isolamento delle pecore che devono partorire (nessun obbligo di legge specifico)</i>	5.3.4. - Predisposizione di strutture/aree apposite per il parto, separate dal resto del gregge e munite di abbondante lettiera pulita e acqua fresca.	<p>Non remunerato il costo dell'investimento</p> <p>Remunerati i costi legati alla gestione e manutenzione delle strutture per il parto (impiantistica, energia elettrica) anche nei periodi di non impiego e per la gestione separata degli animali ivi ospitati (maggior lettiera e manodopera)</p>

Tabella 5: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per gli ovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 2.3.2. – paddock)

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima prevista per legge (m ² /capo)	Superficie minima (m ² /capo)
agnelli	Non previsto	≥0,5
pecore	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
agnelli	Non previsto	≥1
pecore	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
agnelli	Non previsto	≥1,5
pecore	Non previsto	≥3

Riferimenti relativi a CAPRINI.

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				Azione 1) – Gestione aziendale			
Atto C18 – Dir98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti .	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Personale di stalla	<i>Addetti in numero sufficiente, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.</i> Attestato di partecipazione al corso base di informazione sul benessere animale	1.4.1. - Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del know-how, attraverso l'obbligo di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.	Non remunerato il costo dei corsi di formazione Remunerato l'impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi di aggiornamento/formazione e acquisizione di know-how, etc.
Atto C18- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti .	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Management aziendale	<i>Nessun difetto di funzionamento negli impianti e delle attrezzature indispensabili alla salute e al benessere degli animali, i quali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile.</i> <i>Assenza di manutenzione programmata degli impianti di mungitura ad opera di personale specializzato..</i> <i>Prassi di effettuare manutenzione occasionale e non programmata degli impianti ed attrezzature da parte di personale interno dell'azienda (1 volta/anno).</i> <i>Assenza di check-lists programmate di analisi del management e del benessere animale</i>	1.4.2. - Introduzione o incremento del monitoraggio e/o della manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. Per l' impianto di mungitura la frequenza è prevista almeno semestrale; 1.4.3. - La registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite è effettuata su appositi registri o check -list.	Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione se effettuato da ditte esterne. Non remunerato l'impegno orario per la registrazione obbligatoria dalla condizionalità Remunerato un controllo dell'impianto mungitura qualora effettuati almeno 2 controlli annui (costo di un controllo SCM = 30,00€ + 4 €/gruppo). Remunerato l'impegno orario aggiuntivo per il controllo degli impianti automatici qualora svolto regolarmente da personale qualificato dell'azienda. Remunerato l'impegno orario dedicato alla redazione delle check-lists (Det..Regionale 4300 e scheda ANI 35L/2000) 8 ore tecnico/anno o 3€/UBA e l'impegno orario per il tempo da dedicare alla registrazione dei dati ed all'archiviazione dei documenti 10 ore/anno/azienda

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
Atto C16 - Direttiva 91/629/CE E del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE) , che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (DL.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B				
				<i>Azione 2) – Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione</i>			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti .	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Sistema di allevamento	Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze. <i>Nella gran parte degli allevamenti di razze specializzate da latte è stato progressivamente abbandonato il pascolamento per le categorie in lattazione</i>	2.4.1. - Passaggio dall'allevamento stallino confinato a quello estensivo o misto con introduzione di un periodo di pascolamento per tutte le categorie allevate non inferiore a 75 giorni/capo .	Remunerato Impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla cura ed al governo degli animali; incremento della manodopera necessaria per la gestione degli animali; ore impiegate (guardiania, manutenzione pascoli, maggiore pulizia mammella e gestione alimentazione stallina verifica dello stato di salute) non meno di 8 ore al giorno di un operario generico per 75 giorni, per ogni 15 UBA
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti .	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Sistema di allevamento	<i>Agli animali custoditi fuori dei fabbricati deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai pericoli per la salute.</i>	2.4.2. - Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc) e collocati in zone con sufficiente capacità drenanti del terreno.	Non remunerato
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001	A	Accesso all' esterno	<i>Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze</i>	2.4.3. - Creazione di aree di esercizio esterne in periodi di impossibilitato accesso ai pascolo. Le superfici	Non remunerato il costo dell'investimento. Remunerati gli oneri per la manutenzione dei paddock , aggiuntivi

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti .	della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778			<i>Inadeguatezza o completa assenza di aree di esercizio esterne scoperte (paddock) o loro inadeguatezza dimensionale.</i>	scoperte (paddock) create saranno pavimentate, parzialmente pavimentate , in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 6.	rispetto a quelli ordinariamente sostenuti per la stabulazione libera Costo: 1 ora/10 UBA/giorno per 120gg
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti .	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Superficie interna ai fabbricati	<i>Fabbricati, recinti e attrezzature costruiti con materiali facilmente pulibili e disinfettabili</i> <i>La lettiera delle superfici interne non viene gestita con un programma corretto di facilitazione della pulizia e disinfezione</i> <i>Il rinnovo è generalmente fatto una volta all'anno</i>	2.4.4. - Rinnovo completo della lettiera all'inizio dell'autunno e al termine dell'inverno (rinnovo semestrale). In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale. 2.4.5. - Rinnovo dello strato superficiale della lettiera, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita, assicurando l'aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana.	Non remunerato Remunerato il costo orario determinato dallo svolgimento di un programma razionale di gestione settimanale della lettiera e conseguente pulizia e disinfezione in occasione del rinnovo semestrale Costo 1 ora/10 UBA/giorno per 365gg
				Azione 3) – Controllo ambientale			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti .	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Ventilazione	<i>Ricambio d'aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l'umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli animali</i> <i>Di base il ricambio d'aria negli allevamenti di capre è affidato alla ventilazione naturale senza possibilità di efficace modulazione della portata</i>	3.4.1. - Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla.	Non remunerato il costo dell'investimento
Atto C16 - Direttiva 91/629/CE E del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE) , che stabilisce le norme	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (DL.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B				

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
minime per la protezione dei vitelli.							
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti .	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Controllo della temperatura	<i>Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali;</i> <i>Di base la protezione dal caldo negli allevamenti di caprini è affidata alla ventilazione naturale ed al riparo degli animali dall'irraggiamento solare diretto offerto dalle strutture di stabulazione; le strutture di stabulazione non hanno generalmente coperture con isolamento termico.</i>	3.4.2. - Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti). 3.4.3. - Predisposizione di locali riscaldati per condizioni fredde non adeguate ai capretti.	Non remunerati gli investimenti Remunerato: costo energetico determinato dal riscaldamento delle aree di alloggio per tutela capretti da temperatura fredda 10.000KWh/25 capretti (pari a circa 4€/capretto per il parto invernale) Remunerato: costo orario per la gestione delle aree riscaldate dei capretti 1ora /giorno/100 capretti per 15 giorni
Atto C16 - Direttiva 91/629/CE E del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE) , che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (DI.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B		<i>Minima protezione dei capretti nei primi 15 giorni di vita tramite aree apposite riscaldate con lampade o stufe nel periodo di parti in periodi autunno-invernali</i>		Remunerati i costi per la manodopera necessaria alla cura (proporzionata alle condizioni climatiche e al n° di animali) dell'ombreggiamento naturale (cura alberi) e artificiale (manutenzione teloni), come da registrazioni nel registro ricoveri permanenti e temporanei (compreso ombreggiamento) e nel registro pascoli del Manuale di Corretta Prassi igienica.
				Azione 4) – Alimentazione			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione	A	Razioni alimentari degli animali e somministrazione dell'acqua	<i>Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un'alimentazione inadatta alla loro età e specie (rapporto foraggio/concentrato< = 50/50), o che sia per loro nociva, o animali cui sia stata fornita in</i>	4.4.1. - Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi. 4.4.2. - Il rapporto BCS deve essere maggiore di 1 da attestarsi	Non remunerati i costi delle consulenze Remunerato: l'impegno orario aggiuntivo per la gestione complessiva dell'alimentazione secondo le indicazioni dello specialista:

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
protezione degli animali negli allevamenti .	protezione degli animali negli allevamenti	14 novembre 2006, n. 778			<p><i>quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici da un medico veterinario deve essere somministrata agli animali.</i></p> <p><i>ogni capretto deve ricevere colostro caprino il prima possibile e comunque entro 6 ore dalla nascita.</i></p> <p><i>Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate.</i></p> <hr/> <p><i>Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione.</i></p> <p><i>Assenza monitoraggio regolare dello stato fisiologico (BCS), della qualità del latte utile alla formulazione razioni. Frequenza inferiore ad una volta/anno di analisi del foraggio e del mangimi</i></p> <p><i>I programmi di controllo del latte comprendono di base la determinazione della carica batterica e degli inibenti.</i></p>	<p>attraverso la presentazione di una “Scheda di Valutazione BCS”.</p> <p>4.4.3. - Nell'alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40.</p> <p>4.4.4. - Deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 150 giorni.</p> <p>4.4.5. - Presentazione di un “Piano di alimentazione” redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso , proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall'analisi degli alimenti.</p> <p>4.4.6. - Strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento.</p> <p>4.4.7. - Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita.</p>	<p>1ora/giorno/50UBA.</p> <p>Remunerato: costo per la determinazione dei parametri qualitativi del latte aggiuntivi rispetto a quelli di base costo: 5€/campione latte di massa/azienda per 6 campioni annui azienda</p> <p>Remunerato: costo orario necessario per la registrazione del BCS 1ora/20 UBA/anno</p> <p>Remunerata la minor produzione di latte (0,8 l latte/die per capo) nelle capre in lattazione messe al pascolo non compensata dalla miglior gestione dell'alimentazione</p>
				Azione 5)- Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <hr/> <p>Decisione della Commissione 14 novembre</p>	A	Isolamento degli animali malati o feriti	<p><i>Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte e confortevoli; gli animali devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in</i></p>	<p>5.4.1. - Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale</p>	<p>Non remunerato il costo dell'investimento</p> <hr/> <p>Remunerati i costi (rilevati in un allevamento medio rappresentativo) legati alla gestione e manutenzione del reparto infermeria (impiantistica, energia</p>

Riferimenti normativi				Ambito di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
animali negli allevamenti	negli allevamenti	2006, n. 778			<p>quantità adeguata..</p> <p><i>Di base le strutture di isolamento ed infermeria sono ricavate alla bisogna, temporaneamente, nelle strutture di allevamento degli animali sani</i></p>	<p>separato dalla struttura degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata.</p>	<p>elettrica) anche nei periodi di non impiego e per la gestione separata degli animali ivi ospitati (maggior lettiera e mano d'opera) 30 min/giorno/10% UBA totale per 365 giorni</p>
				<p>Piani di gestione igienica:</p> <p>della mammella del piede di controllo delle parassitosi</p>	<p><i>Assenza di un regolare programma di lotta alle mastiti ed alle zoppie ed occasionale controllo coprologico per prevenzione parassitosi polmonari ed intestinali</i></p> <p><i>Assenza di piani di rotazione pascoli turnati e razionati in funzione del controllo delle parassitosi e delle zoppie</i></p>	<p>5.4.2. - Predisposizione di un piano di prevenzione veterinario ed agronomico per la prevenzione delle mastiti, delle zoppie e delle parassitosi, con specifico riferimento alla fase di transizione (fine lattazione/asciutta/inizio nuova lattazione).</p>	<p>Remunerato il costo del campionamento latte individuale fase finale ed iniziale lattazione 6 €/UBA/anno per il 25% delle UBA in allevamento</p> <p>Remunerato l'impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi di formazione in mascalcia (cura dello zoccolo) (corsi UOOFA 15 ore/uomo).</p> <p>Remunerato l'impegno orario aggiuntivo per a gestione del pascolo turnato</p> <p>1ora/UBA/anno</p>
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p>	A	Interventi di mutilazione	<p><i>Effettuazione del taglio della coda, secondo le prescrizioni di legge.</i></p>	<p>5.4.3. - Drastica riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una minoranza percentuale non superiore al 5 % del totale.</p>	Non remunerato
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p>	A	Isolamento delle capre che devono partorire	<p><i>Assenza di isolamento delle capre che devono partorire (nessun obbligo di legge specifico)</i></p>	<p>5.4.4. - Predisposizione di strutture/aree apposite per il parto, separate dal resto del gregge e munite di abbondante lettiera pulita e acqua fresca.</p>	<p>Non remunerato il costo dell'investimento</p> <p>Remunerati i costi legati alla gestione e manutenzione delle strutture per il parto (impiantistica, energia elettrica) anche nei periodi di non impiego e per la gestione separata degli animali ivi ospitati (maggior lettiera e mano d'opera).</p>

Tabella 6: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i caprini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 2.4.3. – paddock)

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima prevista per legge (m²/capo)	Superficie minima (m²/capo)
Capretti	Non previsto	≥0,5
Capre	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
Capretti	Non previsto	≥1
Capre	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
Capretti	Non previsto	≥1,5
Capre	Non previsto	≥3